



Federazione Istituti di Attività Educative

Regione Lombardia

Via Quadronno, 15 - 20122 Milano

Tel. 02 58300750 - Fax 02 58300857 - Cell. 340 6137565

mail: presidente@fidaelombardia.it - legale.rappresentante.ICL@marcelline.it - www.fidaelombardia.it

Suor Anna Monia Alfieri

Presidente

Si riporta di seguito l'esito dell'Interrogazione relativa al valore abilitante del Diploma Magistrale

Esito Interrogazione a risposta in Commissione 5/00873 sul Valore Abilitante del Diploma Magistrale, firmatario Elena Centemero, Legislatura: 17, Seduta di annuncio: 67 del 07/08/2013

http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_17/showXhtml.Asp?idAtto=5643&stile=7&highLight=1&paroleContenute=%27diploma%27+%27magistrale%27+%27INTERROGAZIONE+A+RISPOSTA+IN+COMMISSIONE%27+%27CAMERA%27

conclusa ieri 08.10.2013

Messaggio 1 di 283

In estrema sintesi quanti hanno conseguito il diploma magistrale entro il 2001 sono "qualificati" e "legittimati" ad esercitare la professione nelle scuole primarie e dell'infanzia paritarie, ma per essere "abilitati" dovranno frequentare **i** **PAS...**

Una risposta, che sembra più un gioco a quiz sulle acrobazie verbali, che qualcosa che assomigli ad una risposta definitiva ma direi che possiamo considerare – *almeno per ora* - sufficiente (da approfondire) rispetto ad “acrobatiche non risposte” a cui ormai da troppo tempo assistiamo.

MARCO ROSSI-DORIA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, gli interpellanti chiedono chiarimenti sul valore abilitante all'insegnamento del diploma di maturità magistrale, richiamando anche la procedura in corso presso la Commissione europea sulla qualificazione dei diplomati magistrali a esercitare la professione in altro Stato membro. Sulle questioni illustrate con i presenti atti parlamentari sono stati già forniti chiarimenti in occasione della discussione Pag. 29 in Commissione cultura, il 10 agosto 2013, di altro atto di sindacato ispettivo di analogo contenuto. Rispetto a quanto allora riferito, sono però intervenute alcune novità che è opportuno sottolineare. Si ricorda, però, che nella precedente occasione è stato brevemente riassunto il quadro normativo di riferimento (dalla riforma Gentile alla soppressione dei corsi di studio triennali e quadriennali dell'istituto magistrale, avvenuta nell'anno accademico 1999/2000 a seguito dell'attivazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria) ed è stato sottolineato come dall'analisi sistematica di tutta la normativa che si è succeduta sulla materia nel corso del tempo, emerge come l'ordinamento riconosca, sì, il diploma di scuola magistrale e di maturità magistrale quali titoli validi per esercitare la professione di docente in qualità di supplente ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente nella scuola materna e nella scuola elementare, e non quali titoli che consentono l'assunzione a tempo indeterminato nella scuola pubblica, che deve conseguire a un pubblico concorso. Quanto al percorso formativo speciale, introdotto dall'articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale n.249 del 10 settembre 2010, esso deve essere visto come una forma di tutela per il personale docente in questione, considerato che, in ragione dell'esperienza professionale già maturata, viene in sostanza riconosciuta la possibilità di conseguire l'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria attraverso un percorso formativo semplificato rispetto a quello previsto per gli aspiranti docenti privi di precedente esperienza. Quanto alla procedura in corso presso gli uffici della Commissione europea, riguardante il riconoscimento della qualificazione conseguita con il titolo di maturità magistrale a beneficio di alcuni docenti che intendono far valere la professionalità così acquisita per eventuali opportunità di impiego in altri Stati membri, nella precedente risposta è stato segnalato che

erano in corso di definizione – il 1o agosto, per l'appunto – le modalità per effettuare tale riconoscimento. Ebbene, si informa oggi che con una serie di note trasmesse nel mese di agosto scorso, dopo il giorno 1, gli interessati Pag. 30 hanno ottenuto formale riconoscimento della qualificazione conseguita attraverso il percorso professionale compiuto. È stato in particolare certificato che gli interessati sono qualificati ad insegnare in Italia nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria; che sono legittimati a partecipare alle procedure per il reclutamento di personale docente a tempo indeterminato per detto ordine di scuola e all'inserimento nelle graduatorie d'istituto e all'insegnamento nelle scuole paritarie. Si confida, pertanto, in una prossima archiviazione della procedura pendente presso gli uffici della Commissione europea.

Pag. 31 PRESIDENTE. La deputata Chimienti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta all'interpellanza Marzana n. 2-00068, di cui è cofirmataria.

SILVIA CHIMIENTI. Signor Presidente, mi dichiaro insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Affermare, infatti, che il conseguimento del diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002 consenta di sostenere un concorso, ma non abiliti all'insegnamento, è semplicemente una palese contraddizione rispetto alla normativa vigente. Ci chiediamo, dunque, dodici anni dopo, quanto tempo debba trascorrere ancora prima che il Ministero faccia ciò che le normative italiane ed europee, oltre ad una sentenza della Corte costituzionale già citata dalla mia collega, lo hanno chiamato a fare e, cioè, ammettere senza ambiguità, una volta per tutte, il valore abilitante del diploma magistrale. L'ultima soluzione prospettata a parziale modifica del decreto ministeriale n.249 del 2010 non solo non risolve la situazione, ma calpesta, ancora una volta, diritti acquisiti a livello costituzionale e già sanciti in ambito europeo. I diplomati magistrali sarebbero, infatti, costretti a sostenere un percorso abilitante speciale a pagamento, pur essendo a tutti gli effetti da considerarsi come già abilitati ad esercitare la loro professione. E il tutto mentre la Commissione europea, attraverso l'EU Pilot, a seguito di un'istruttoria durata oltre due anni e nel corso della quale sono state vagliate, ad una ad una, tutte le norme riguardanti il diploma di maturità magistrale, è giunta alla conclusione che il diploma in questione garantisce una qualifica completa e, quindi, l'abilitazione all'esercizio della professione di docente di scuola dell'infanzia e primaria, a prescindere dal superamento del concorso a cattedra. Che senso ha, sottosegretario Rossi-Doria, continuare a negare l'evidenza, oltre al valore delle norme dello Stato? Che senso ha affermare che non sono maestri e maestre coloro che già hanno formato più di dieci generazioni di bambini italiani e che continueranno a farlo, con o senza il vostro percorso abilitante a pagamento? La speranza di rimpinguare le casse Pag. 32 universitarie dello Stato con l'erogazione dei corsi riabilitanti non deve compromettere il diritto di questa categoria, né può sopravanzare il principio della salvaguardia dei diritti acquisiti e, cioè, nel caso dei diplomati, di un'abilitazione già conseguita e riconosciuta. Al danno, il Ministero ha saputo aggiungere anche la beffa, riconoscendo, nel frattempo, come titoli pienamente abilitanti in Italia, i diplomi del liceo pedagogico conseguiti in Romania, ovvero di un percorso di studi in tutto e per tutto analogo a quello svolto presso gli istituti magistrali italiani fino all'anno 2002. Per tutti questi motivi, preannuncio fin d'ora al Governo una risoluzione in Commissione che lo impegni a riconoscere il pieno valore di abilitazione all'insegnamento dei titoli conseguiti presso le scuole e gli istituti magistrali entro l'anno scolastico 2001-2002, rispettivamente, per le scuole dell'infanzia e per le scuole dell'infanzia e primaria, affinché ai docenti così abilitati siano restituiti i diritti finora negati, quali l'accesso diretto alle graduatorie di seconda fascia e il diritto alla partecipazione ai concorsi nelle scuole statali in qualità di personale pienamente qualificato e abilitato. Lei dice che il diploma magistrale abilita all'esercizio della professione solo come supplente e non come docente di ruolo e a tempo indeterminato. Ebbene, colgo questa occasione per ricordare all'Aula, che mi spiace essere del tutto vuota, la situazione disperata in cui si trova oggi la categoria dei docenti precari italiani. Purtroppo, le disparità di trattamento, le ingiustizie, le discriminazioni non hanno riguardato soltanto i diplomati magistrali prima del 2002 oggetto di questa interpellanza. Purtroppo, ormai, in Italia, studiare molti anni e coltivare il sogno di svolgere un mestiere tanto nobile, quanto difficile e delicato, come quello dell'insegnamento, non basta più per riuscire nei propri intenti. Ormai, i maestri e i docenti sono stati condannati ad uno stato di perenne precarietà, che oltre ad essere lavorativa, è diventata psicologica e influisce molto negativamente, non soltanto sulla continuità, ma anche sulla qualità della didattica.

Pag. 33 Un docente precario è necessariamente un docente frustrato, umiliato, una persona che, sentendosi perennemente in bilico e sapendo che, anno dopo anno, sarà costretto a cambiare allievi, classe e scuola, svolge il suo mestiere in maniera molto più estemporanea, discontinua e difficoltosa, dovendo di anno in anno, se non di mese in mese, o di settimana in settimana, reinventare e mutare la propria didattica in funzione di contesti sempre nuovi. Noi del MoVimento 5 Stelle siamo arrivati in Parlamento anche per questo, per combattere la piaga del precariato che, ormai, purtroppo, non affligge più soltanto i giovani; questa battaglia ci sta veramente a cuore, spenderemo tutte le nostre energie per combatterla. Iniziare a sanare le ingiustizie nei confronti dei diplomati magistrali potrebbe essere il primo segnale di una vera inversione di rotta; l'inaugurazione di una stagione diversa che accoglie le istanze dei cittadini e che non si arrocca su posizioni estranee al buonsenso e alla buona politica.

PRESIDENTE. La deputata Elena Centemero ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interrogazione.

ELENA CENTEMERO. Signora Presidente, ringrazio il sottosegretario Rossi-Doria per essere intervenuto, oggi, su

una questione che è piuttosto complessa e piuttosto delicata. Devo dire che l'interrogazione presentata dal Popolo della Libertà riguardava il valore abilitante del diploma magistrale, che concerne l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie, con una specifica attenzione rispetto alle scuole paritarie. **Mi dichiaro insoddisfatta nel senso che più volte è stato utilizzato, in quest'Aula, il termine scuola pubblica e non comprendo la valenza con cui è stato utilizzato; infatti, scuola pubblica indubbiamente non è sinonimo di scuola statale.** Esiste una legge, la cosiddetta legge Berlinguer, la n.62 del 2000 che definisce il nostro sistema nazionale di istruzione composto da scuole pubbliche, ossia statali, e scuole paritarie. **Quindi, nella risposta che il sottosegretario ha fornito, ha Pag. 34 parlato, mi auguro, di scuola pubblica come comprensiva anche della scuola paritaria e questo sarebbe un segno estremamente positivo.** Entrando nello specifico dell'interrogazione da noi presentata, il richiamo a quella che è la disposizione della Commissione europea ha sottolineato un aspetto importante, e cioè il fatto che il diploma magistrale qualifichi e abiliti per l'insegnamento e per il reclutamento – e quindi, immagino, per l'accesso ai pubblici concorsi con cui si accede, secondo l'articolo 97 della Costituzione, alla scuola statale – e parla, inoltre, dell'inserimento in graduatoria e dell'insegnamento nelle scuole paritarie, ma non viene specificato, e non ho compreso, se la possibilità di insegnare nelle scuole paritarie preveda anche la possibilità di stipulare contratti a tempo indeterminato. Questo è il punto nodale.

<http://www.camera.it/leg17/410?idSeduta=0092&tipo=stenografico#sed0092.stenografico.tit00030.sub00060.int00040>